

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** e di Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 28.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6007/73 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 6010/74 pf18-19 GP/AA/mg del 14.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 14 dicembre 2018, che saranno in seguito riuniti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha deferito a questo Tribunale il sig. Antonio Sdanga, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della Società SSDRL Manfredonia Calcio, per violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all'art. 94 ter commi 11 e 13 NOIF, in quanto non erano state pagate al calciatore Alessandro Lauriola la somma di € 3.300,00 stabilita dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul CU n. 283 del 17 maggio 2018 (deferimento 6007/73) e all'allenatore Giovanni Baratto la somma di € 12.100,00 stabilita dal Collegio Arbitrale con lodo pubblicato sul CU n. 3/2018 (deferimento 6010/74).

Alle due decisioni, ritualmente comunicate, la Società aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.

È stata altresì deferita la Società SSDSRL Manfredonia Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato separatamente i deferimenti, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle sanzioni, da comminarsi per ogni deferimento, della inibizione di mesi 6 (sei) a carico dello Sdanga (totale mesi 12 - dodici) e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.500,00 (euro

millecinquecento) a carico della Società, oggi inattiva, (totale punti 2 - due - di penalizzazione ed ammenda di € 3.000,00 - euro tremila).

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Vanno preliminarmente riuniti i due deferimenti, essendo evidente la connessione soggettiva e, seppur parzialmente, oggettiva, tra loro esistente.

Nel merito le contestazioni mosse dalla Procura federale ai deferiti risultano documentalmente provate; sono presenti in atti la decisione della CAE ed il lodo del CA nonché le comunicazioni inviate alla Società dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC - LND, contenenti il richiamo ai provvedimenti di condanna con l'invito a corrispondere i relativi importi nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle comunicazioni, come è disposto dai commi 11 e 13 art. 94 ter NOIF.

Di contro, non vi è prova che la Società abbia impugnato i provvedimenti, né che vi abbia adempiuto, neppure in epoca successiva alla scadenza del termine.

La responsabilità della compagine non è di natura mediata bensì diretta, in senso tecnico-giuridico, in quanto legata immediatamente all'azione del proprio legale rappresentante, di cui è espressione in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra società, ente rappresentato e legale rappresentante, che agisce in nome della società nell'ambito della normativa federale, che si è concretizzata in una palese violazione gestionale ed economica.

I deferimenti, previa loro riunione, vanno pertanto accolti. Segue l'applicazione ai deferiti delle sanzioni che il collegio reputa congrue nella misura richiesta dalla Procura federale, con la precisazione che la società non risulta al momento attiva per cui la sanzione della penalizzazione di punti dovrà dalla stessa essere scontata non appena essa ricomincerà a svolgere attività sportiva rilevante per l'ordinamento federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riuniti i due deferimenti, li accoglie e, per l'effetto, infligge al sig. Antonio Sdanga, nella qualità, l'inibizione di mesi 12 (dodici) e alla Società SSD SRL Manfredonia Calcio l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione di campionato organizzato dalla FIGC.

[132] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso). SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6154/160 pf18-19 GP/AS/ac del 18.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 18 dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giulio Perrucci, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della SSD ARL Città di Campobasso, al quale ha contestato la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione a quanto prescritto dalla LND con la direttiva pubblicata sul CU n. 1 punto 14 del 1° luglio 2016 in attuazione del CU del Consiglio direttivo della LND n. 84 lettera c del 12

agosto 2016, per aver il predetto pattuito con l'allenatore Raffaele Novelli, tecnico responsabile della prima squadra di detta Società, partecipante al Campionato Interregionale ss 2016/2017, un accordo di € 40.000,00 netti, oltre vitto ed alloggio, superiore al massimale lordo annuo, che, per gli allenatori professionisti, era stato fissato in quella stagione in € 25.822,00, sostitutivo - e per ciò stesso elusivo - dell'accordo economico di pari importo, che era stato depositato presso il Dipartimento Interregionale.

È stata altresì deferita la SSDARL Città di Campobasso ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS - FIGC per la duplice responsabilità, diretta (l'incolpazione del proprio legale rappresentante: comma 1) ed oggettiva (la responsabilità del proprio allenatore: comma 2).

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale il dott. Antonio Serrao e l'avv. Anna Maria De Santis, per il Perrucci l'Avv. Michele Cozzone, per la Società l'Avv. Monica Fiorillo.

L'avv. Cozzone ha eccepito l'improcedibilità del deferimento per difetto di notifica al Perrucci degli atti del procedimento; siffatta notifica - a giudizio del difensore - sarebbe stata erroneamente effettuata presso la sede della Società allorquando il deferito non ne era più il legale rappresentante; sicché, essa avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 38 comma 8, inciso c) del C.G.S. presso la residenza o il domicilio dell'interessato. Il difensore ha, altresì, precisato che alla data di apertura del procedimento (13 settembre 2018) il Perrucci si era dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea del 27 luglio 2018 e che egli non solo non ricopriva cariche sociali, ma non era più un tesserato della Società e che ciò si poteva evincere tanto dal verbale di assemblea del 27 luglio 2018, quanto dall'organigramma della Società datato 24 agosto 2018 da lui esibito in udienza con richiesta di acquisizione agli atti.

L'Avv. Fiorillo (difensore della società) si è associata all'eccezione sollevata dal difensore del deferito ed ha chiesto, anch'essa, la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

La Procura Federale ha chiesto il rigetto delle avverse eccezioni; ha dedotto che il Perrucci alla data di instaurazione del procedimento risultava comunque essere socio della Società deferita e che tuttora lo sarebbe; ha insistito per l'accoglimento del deferimento, previo stralcio della odierna produzione documentale del Perrucci (organigramma societario) in quanto tardiva; ha chiesto, infine, che vengano inflitte le seguenti sanzioni: al Perrucci inibizione di mesi 6 (sei), alla Società ammenda di € 1.200,00 (euro milleduecento); in via subordinata, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dal Perrucci, lo stralcio della posizione relativa alla società sportiva affinché il deferimento possa essere dibattuto e deciso nei suoi confronti per i fatti ascritti all'allenatore Raffaele Novelli (art. 4, co. 2, CGS - FIGC), per i quali il medesimo è già stato sanzionato in altra sede; ha concluso affinché venga inflitta al Perrucci l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società alternativamente la sanzione pecuniaria di € 1.200,00 (euro milleduecento) nella ipotesi di totale accoglimento del deferimento, ovvero di € 600,00 (euro seicento) nella ipotesi di parziale accoglimento nei confronti della sola Società, con restituzione degli atti e sospensione dei termini in relazione alla posizione del Perrucci.

L'avv. Cozzone ha replicato alle contro eccezioni della Procura insistendo sulla assenza della qualità sia di amministratore che di socio del sig. Perrucci.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L'eccezione di improcedibilità del deferimento per difetto di notifica è infondata e va respinta. Risulta dagli atti del procedimento che il Perrucci, in occasione dell'assemblea del 27 luglio 2018, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della Società; egli aveva tuttavia conservato la qualità di socio in virtù del possesso di parte delle quote del capitale sociale, che era rimasto nelle proprie mani in seguito alla parziale cessione della sua partecipazione al capitale sociale, avvenuta con atto notarile del 13 luglio 2016; ulteriore riprova, questa volta documentale, se ne ha mercè il foglio di presenza all'assemblea del 27 luglio 2018 in cui il deferito compare, assiste e sottoscrive il relativo verbale nella qualità di socio. Ragion per cui, alla data di notifica del deferimento, e precedentemente a quella di comunicazione di conclusione delle indagini, il Perrucci doveva ritenersi socio a tutti gli effetti della società. Conseguente a ciò, che correttamente la notifica degli atti è stata eseguita presso la sede sociale della compagine ai sensi dell'art. 38, co. 8, inciso b) CGS – FIGC a mente del quale per i soggetti "appartenenti" alla società la notifica degli atti va eseguita presso la sede societaria. La qualità di socio del Perrucci rende quest'ultimo, a tutti gli effetti, un soggetto appartenente alla società, siccome a questa legata da evidenti interessi giuridici ed economici.

Sotto questo profilo, il documento esibito dal difensore del deferito nel corso della odierna riunione, non acquisito agli atti siccome tardivo ma comunque illustrato in sede dibattimentale, non è in grado di revocare in dubbio la fondatezza dei rilievi sopra enucleati.

Nel merito il deferimento è fondato.

Il Consiglio Direttivo della LND, in data 12 agosto 2016, aveva deliberato, in ordine ai rapporti tra le società della LND e gli allenatori per la stagione sportiva 2016/2017, che il premio di tesseramento annuale degli allenatori non avrebbe dovuto superare, nel caso di specie, il massimale lordo annuo di € 25.882,00 e che l'accordo economico tra società e allenatore professionista, come è quello di che trattasi, redatto in forma scritta, avrebbe dovuto essere depositato presso la competente Divisione.

L'accordo tra la SSDRL Città di Campobasso e l'allenatore Raffaele Novelli di € 25.882,00 era stato in effetti sottoscritto e depositato; ma contestualmente risultava una scrittura privata datata 1° settembre 2016, a firma del Perrucci, a mezzo della quale la Società si era obbligata a corrispondere al Novelli il maggiore importo di € 40.000,00 netti, oltre a vitto ed alloggio. Sennonché, il negozio dissimulato sottoscritto dal Perrucci violava i massimali del trattamento economico stabiliti dalle norme federali per la categoria di riferimento e questo ha comportato l'addebito nei termini formulati dalla Procura federale.

L'illecito era emerso nell'ambito del procedimento sul ricorso proposto dal Novelli innanzi il collegio arbitrale della LND e da questi instaurato a motivo dell'inadempimento contestato alla Società in merito all'accordo economico; ricorso conclusosi con la condanna della società al pagamento della somma complessiva di € 11.529,20 e la trasmissione del fascicolo alla Procura federale per le conseguenti determinazioni.

Risulta, dunque, *per tabulas* comprovata la violazione consistente nella inosservanza da parte della società e per essa del Perrucci del precetto contenuto nella richiamata delibera del Consiglio direttivo della LND, pubblicata sul CU n. 84 del 12 agosto 2016.

Il deferimento dev'essere pertanto accolto. Le richieste sanzionatorie della Procura sono ritenute congrue.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Perrucci Giulio; ammenda di € 1.200,00 (euro milleduecento) a carico della SSDARL Città di Campobasso.

(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 6271/215 pf18-19 GC/GP/ma del 19.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 19 dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Silvio Alessi, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della SS Akragas Città dei Templi Srl, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del *team manager* della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti il 9 aprile, 15 maggio ed 11 giugno 2018.

Ha altresì deferito la SS Akragas Città dei Templi Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione contestata al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione a carico del sig. Silvio Alessi, ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila) a carico della SS Akragas Città dei Templi Srl.

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Occorre premettere che il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 27 gennaio 2017, aveva deliberato di approvare il sistema delle licenze nazionali per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, secondo il testo che era stato pubblicato, in uno a tale delibera, sul CU n. 113/A del 3 febbraio 2017.

La SS Akragas Città dei Templi Srl, con scritto del 26 giugno 2017 a firma del proprio legale rappresentante, si era obbligata ad effettuare gli adempimenti legati a tale sistema; più in particolare, e per quel che qui interessa, l'obbligo si era esteso alla partecipazione con le figure organizzative previste dal Sistema ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC o dalla LCP, secondo il programma approvato dalla commissione dirigenti e collaboratori sportivi.

In fatto, è accaduto che l'odierna deferita risultasse assente all'incontro del 9 aprile 2018; che la Società giustificasse l'assenza a motivo di un asserito incidente che avrebbe visto coinvolto il proprio incaricato; che la stessa società, tuttavia, risultasse assente anche alle successive riunioni del 15 maggio e 11 giugno 2018 senza addurre, per entrambe le circostanze, l'esistenza di cause impeditive.

L'incedere dei fatti porta alla materializzazione, nel caso in esame, dell'illecito disciplinare previsto dal "sistema" in caso di inosservanza delle prescritte regole partecipative, la cui previsione non è espressione di un mero capriccio della Federazione bensì dell'impegno assunto dalla compagine societaria a garanzia del superiore interesse alla sicurezza dei partecipanti alle attività sportive. Non a caso, per la violazione di siffatti obblighi, sono previste sanzioni severe (per la tipologia di inadempimento contestato alla società deferita, la sanzione è pari alla somma di € 20.000,00 - pena edittale).

La violazione, al dunque, risulta *per tabulas*. Trova fondamento, pertanto, il deferimento nei termini contestati dalla Procura federale a carico dell'Alessi per avere questi non assolto il formale impegno assunto con la dichiarazione a propria firma del 26 giugno 2017.

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Silvio Alessi, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SS Akragas Città dei Templi Srl l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila).

[135] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 6178/76 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 18.12.2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. David Miani, all'epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC, in relazione all'art. 94 ter commi 11 NOIF, a motivo del mancato pagamento in favore dei calciatori Leonardo Brenici, Giorgio La Vista, Nicola Russo e Nicolas Zane delle somme che erano state accertate a loro credito dalla Commissione Accordi Economici a mezzo di quattro separate decisioni, tutte risalenti alla data del 5 aprile 2018.

A siffatte decisioni, ritualmente comunicate, la società, che era stata condannata ad eseguire i pagamenti, aveva mancato di ottemperare nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

È stata, altresì, deferita la Società "L'Aquila Calcio 1927 Srl" per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una delle sanzioni della inibizione a carico di Miani David di mesi 9 (nove) ed a carico della Società della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica e dell'ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento).

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale ai deferiti risultano documentalmente provate; sono presenti in atti le decisioni della CAE e le comunicazioni inviate alla Società dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC - LND, contenenti il richiamo ai provvedimenti di condanna e l'invito a corrispondere i relativi importi nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle comunicazioni, come è disposto dal comma 11 art. 94 ter NOIF (€ 2.457,80 per Brenci, € 15.657,34 per La Vista, € 9.578,00 per Russo; € 9.625,40 per Zane).

Di contro, non vi è prova che la Società abbia impugnato i provvedimenti, né che vi abbia adempiuto, neppure in epoca successiva alla scadenza del termine.

La sua responsabilità, non mediata e diretta in senso tecnico perché legata all'azione del proprio legale rappresentante, costituente violazione gestionale ed economica, è espressione del rapporto di immedesimazione organica tra la società, ente rappresentato ed il legale rappresentante, che agisce in nome della società nell'ambito della normativa federale.

Il deferimento va pertanto accolto ed inflitte le sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Miani David, nella qualità, l'inibizione di mesi 9 (nove) ed alla Società L'Aquila Calcio Srl l'ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento) e la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi quest'ultima sanzione in caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

[82] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNUNZIATA FRANCESCO [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908], SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 [nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924] - (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell'8.10.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 8 ottobre 2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Annunziata Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione:

a) agli artt. 4, comma 4, e 12, comma 3, stesso codice, nonché all'art. 62 delle NOIF per aver omesso di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara AV Ercolanese 1924 – Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Nazionale

Juniores ss 2017/2018, ove, temporalmente, durante l'intervallo ed a fine gara persona non autorizzata e non in distinta, scavalcando la recinzione, entrando dalla zona tribuna nel recinto di gioco, compiva atti di violenza prima nei confronti di un calciatore della squadra ospitata e successivamente a fine gara nei confronti dell'allenatore della squadra ospitata, Sig. Liguori Alfonso, che rendevano poi necessario il suo ricovero in Ospedale, nonché per non aver adottato provvedimenti idonei ad impedire l'introduzione, all'interno dell'impianto sportivo, di strumenti ed oggetti idonei ad offendere, ritenuto che al 48° del secondo tempo (rapporto dell'A.A.) venivano lanciate sul terreno di gioco da persone presenti in tribuna nn. 3 pietre di certa dimensione (5cm) all'indirizzo dell'A.A. Sig. Roberto Romano, per puro caso senza conseguenze;

b) all'art. 38 delle NOIF (il tesseramento dei tecnici) per aver consentito l'utilizzo quale tecnico del Sig. Gerardo Esposito nel corso della gara AV Ercolanese 1924 - Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Juniores Nazionale ss 2017/2018, privo di tesseramento con la Società da lui stesso presieduta;

- la società ASD US Savoia 1908, nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS FIGC, per il comportamento rispettivamente posto in essere dal suo Presidente, Sig. Francesco Annunziata, e dai Sigg.ri Raimondo Marrazzo e Gerardo Esposito, propri tesserati, come sopra descritto.

Il procedimento viene da rinvio della precedente riunione del 6 dicembre 2019, in occasione della quale non era stato dichiarato aperto il dibattimento.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, apertasi fatti salvi i diritti di prima udienza, è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Silvia Loche nonché, per entrambi i deferiti, l'avv. Monica Fiorillo, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Francesco Annunziata, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la società ASD US Savoia 1908, sanzione base penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19 oltre all'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita di 1/3 – € 666,00 (Euro seicentosessantasei/00) – sanzione finale penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19 oltre all'ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, verificata la rituale formulazione della proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Sig. Francesco Annunziata e la società ASD US Savoia 1908, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al

Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Dato atto che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Francesco Annunziata, inibizione di mesi 3 (tre);
- per la società ASD US Savoia 1908, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19, oltre all'ammenda di € 1.334,00 (Euro milletrecentotrentaquattro/00).

Comunica alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[127] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSA MATIAS SEBASTIAN [all'epoca dei fatti Calciatore tesserato per la società ASD Pescara] - (nota n. 6012/1034 pf18-19 GP/GM/sds del 14.12.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che non si sono perfezionate sia la notifica dell'atto di deferimento che della convocazione all'odierna udienza dinanzi questo Tribunale;

Vista l'istanza formulata in data odierna dalla Procura federale di restituzione degli atti e di sospensione dei termini.

P.Q.M.

restituisce gli atti del procedimento alla Procura federale.

Non accoglie l'istanza di sospensione dei termini, in quanto fattispecie non contemplata dalla vigente normativa federale.

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 6181/50 pf18-19 GP/AA/mg del 18.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 dicembre 2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Mauro Lanza, all'epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato ai calciatori, Sigg.ri Domenico Mustone ed Alessio Chiumarulo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 51/Coe/2017-18 e 94/Coe/2017-2018, pubblicate con C.U. 214 del 20 febbraio 2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;
- la società ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il deferimento

Il calciatore Domenico Mustone proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere concluso con la società Sporting Fulgor un accordo economico che prevedeva un importo lordo di euro 10.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di euro 3.800,00 non percepita. La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società Sporting Fulgor (già ASD MADREPIETRA DAUNIA) al pagamento della somma di euro 3.800,00 in favore del calciatore Sig. Domenico Mustone (decisione prot. 51/Coe/2017-18).

Similmente Il calciatore Alessio Chiumarulo, proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere concluso con la società Sporting Fulgor un accordo economico che prevedeva un importo lordo di euro 3.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di euro 1.200,00 non percepita. La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società Sporting Fulgor (già ASD MADREPIETRA DAUNIA) al pagamento della somma di euro 1.200,00 in favore del calciatore Sig. Alessio Chiumarulo (decisione prot. 94/Coe/2017-2018).

Le decisioni venivano pubblicate con C.U. 214 del 20 febbraio 2018 e notificate a mezzo pec alla società ASD Sporting Fulgor. Avverso di esse non veniva proposta impugnazione.

Ciò nonostante, la società ASD Sporting Fulgor non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù delle decisioni suindicate nei termini previsti dalla normativa federale.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti prot. 51/Coe/2017-18, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214 del 20.02.2018, relativa al calciatore Domenico Mustone, comunicata alla Società ASD Sporting Fulgor nella stessa data mediante pec;
- decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti prot. 94/Coe/2017-18, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214 del 20.02.2018, relativa al calciatore Alessio Chiumarulo, comunicata alla Società ASD Sporting Fulgor nella stessa data mediante pec;
- nota di segnalazione del Dipartimento Interregionale L.N.D., pervenuta alla Procura Federale in data 09.07.2018;
- organigramma s.s. 2017/2018 della Società ASD Sporting Fulgor.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento di cui ha chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione dell'inibizione per mesi 7 (sette) nei confronti del Sig. Mauro Lanza;
- penalizzazione di punti 2 (due) e ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) nei confronti della Società ASD Sporting Fulgor

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato sull'acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato il procedimento.

Gli atti dell'indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di accertare l'inadempimento a carico della Società ASD Sporting Fulgor.

Va considerato, in punto di evidente responsabilità, che le doglianze mosse alla società in sede di reclamo dinanzi alla commissione accordi economici presso la Lega nazionale dilettanti avevano consentito di sancire l'obbligo del pagamento di somme non particolarmente rilevanti per le casse societarie: rispettivamente di euro 3.800,00 in favore del calciatore Domenico Mustone e di euro 1.200,00 in favore di Alessio Chiumarulo.

È dimostrato in atti che la Società ASD Sporting Fulgor abbia avuto notizia delle suddette decisioni; altrettanto comprovata è la circostanza che il Sig. Mauro Lanza, all'epoca dei fatti, ricoprì la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della Società ASD Sporting Fulgor.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al Sig. Mauro Lanza, all'epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor ed alla società ASD Sporting Fulgor con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- la sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione nei confronti del Sig. Mauro Lanza, all'epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Sporting Fulgor;
- la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all'ammenda di € 1.600,00 (euro milleseicento/00) nei confronti della società ASD Sporting Fulgor.

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APICELLA ANIELLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5), SOCIETÀ PRATO CALCIO A 5 - (nota n. 6036/206 pf18-19 GP/AS/ag del 17.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 dicembre 2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Apicella Aniello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.luglio 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- Società Prato Calcio A 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Dott. Serrao e l'avv. De Santis e per entrambi i deferiti l'avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Apicella Aniello, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci) – sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società Prato Calcio A 5, sanzione base ammenda 300,00 (euro trecento/00), diminuita di 1/3 – € 100,00 (euro cento/00) – sanzione finale ammenda di € 200,00 (euro duecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, verificata la rituale formulazione della proposta, ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Sig. Apicella Aniello e la società Prato Calcio A 5, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
dato atto che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Apicella Aniello, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società Prato Calcio A 5, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Comunica alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 6 marzo 2019.

Il Segretario federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente federale
Gabriele Gravina